

DELIBERA N. 215/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEFRIULI S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELEFRIULI” - LCN 113) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 37, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 177 DEL 2005**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 07/2021 -
PROC. 58/21/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11, dell’11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;



VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia - Cont. n. 07/2021 è stata accertata, contestata e notificata, in data 12 agosto 2021 alla società Telefriuli S.p.A., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telefriuli*”, operante sul canale LCN 113, la violazione della disposizione contenuta nell' art 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005.

Tale violazione è stata riscontrata nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall’emittente dalle ore 00:00 del giorno 03 maggio 2021 alle ore 24:00 del giorno 09 maggio 2021.

Il suddetto CO.RE.COM., dopo aver acquisito in data 13 maggio 2021 l’emesso richiesto, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Telefriuli S.p.A., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telefriuli*”, ha trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale, in violazione della normativa vigente in materia.

In particolare, dall’analisi del palinsesto relativo alla settimana oggetto di monitoraggio è emerso che numerosi programmi trasmessi da “*Telefriuli*” sono stati “*sponsorizzati*”, e che tali sponsorizzazioni sono state operate nel rispetto delle norme sancite dal decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”.

Nondimeno, unicamente nelle giornate dell’8 e del 9 maggio 2021 sono presenti, in replica, più volte nell’arco della giornata, i loghi degli esercizi “*Villacher Bier*” (a titolo esemplificativo dalle ore 21.54 alle 21.55 e dalle ore 21.31 alle 21.33 dell’8 maggio) e “*Friulovest Banca*” (V. dalle ore 21.46 alle 21.47 dell’8 maggio e dalle ore 13.25 alle 13.26 del 9 maggio 2021), i quali, apparendo in sovrimpressioni statiche in assenza di alcun mezzo di evidente percezione ottica all’interno del programma medesimo, e non essendo inseriti tra gli *sponsor* presenti nelle sigle di inizio/fine del programma, si sostanziano in una fattispecie di pubblicità non adeguatamente segnalata, in violazione dell’ art 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005.

2. Deduzioni della società

La società in parola ha presentato memorie difensive (prot. n. 3596 del 27 agosto 2021), in cui, sostanzialmente, afferma che “[...]Sin dai giorni immediatamente successivi alla messa in onda di quanto oggetto di contestazione, in sede di controllo interno, la società deducente aveva, di propria iniziativa, preso atto della fattispecie che



per mero refuso si era venuta a configurare e che, di conseguenza, si è provveduto, spontaneamente, a rettificare il format della programmazione” [...].

La suddetta società, inoltre, evidenzia come negli episodi contestati siano assenti “qualsiasi slogan pubblicitario e/o la presentazione di beni e servizi”, condizione necessaria alla comminazione di una sanzione da parte dell'Autorità (come accaduto nella delibera n. 164/21/CSP, richiamata negli scritti difensivi).

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0366276 del 16 settembre 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Telefriuli S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telefriuli”, per essere incorsa nella violazione contestata.

Esaminata la documentazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Telefriuli S.p.A., in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima. Dalla documentazione in atti si rileva, infatti, dimostrata la violazione della norma contestata, né le giustificazioni addotte dalla Società, possono costituire causa esimente dal rispetto della normativa di settore che impone all'esercente l'attività la responsabilità inerente al mancato rispetto delle norme in tema di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di distinzione delle medesime dal resto della programmazione. Nella fattispecie in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate è presente il logo di esercizi commerciali non annoverabili tra gli *sponsor* della trasmissione medesima, così come prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993, con la conseguenza che il suddetto inserimento, presente sullo schermo televisivo in assenza di alcun mezzo di evidente percezione ottica necessario al telespettatore al fine di marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale, non può che essere considerato un “*messaggio pubblicitario*”, in cui il contenuto commerciale è, appunto, diffuso contemporaneamente a quello editoriale, e da cui consegue la mancata riconoscibilità dello stesso.

Per i motivi sopra esposti, pertanto, non vale l'invocata avvenuta osservanza da parte della Società *de qua* della norma in tema di sponsorizzazioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993, e la cui violazione ha determinato l'ingiunzione comminata dall'Autorità con la delibera n. 164/21/CSP. La norma predetta, infatti, vieta ogni forma di stimolo all'acquisto e ogni riferimento dal carattere promozionale al prodotto sponsorizzato; la fattispecie in questione, al contrario, risulta essere un caso di pubblicità non adeguatamente segnalata e, non già una “sponsorizzazione” propriamente detta.

Né può valere, da ultimo, quale ravvedimento operoso la “*rettifica del format della programmazione*” da parte della Società, essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, stabilisce che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

RITENUTA la sussistenza delle violazioni contestate in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Telefriuli S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telefriuli*”, della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del *cumulo giuridico* secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono le repliche in due giornate di programmazione della trasmissione in cui appare la pubblicità non segnalata che, in quanto tali, possono essere valutate come un’unica condotta giuridicamente rilevante;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano un bilancio in utile e ricavi pari a euro 1.113.042,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione aumentata, a sua volta, a una volta e mezzo, secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Telefriuli S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telefriuli", con sede legale a Tavagnacco (UD), via Nazionale, 120 (CF.01313840306) di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai



sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 215/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 215/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba